



Le Forme del Gusto

**PARTE SPECIALE (E)
REATI SOCIETARI**

Art. 25 ter D. Lgs. 231/2001

TABELLA EDIZIONI E REVISIONI

| | |
|--------|--|
| Titolo | Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Ex D.Lgs. 231/2001 Parte Speciale E) Art. 25 ter D. Lgs. 231/01 |
|--------|--|

| Edizione | Motivazioni | Data approvazione CDA | Firma |
|----------|---------------|-----------------------|---|
| 01 | Prima stesura | 24/11/2017 |  |
| | | | |

PARTE SPECIALE E)

I REATI SOCIETARI

1. *Inquadramento normativo*

La costruzione di un sistema di controllo per la prevenzione di reati di tipo societario necessita, come indispensabile punto di partenza, di un'approfondita conoscenza dei riferimenti normativi posti alla base dell'area oggetto di indagine in tale Parte Speciale.

L'analisi deve iniziare dall'art. 25^{ter} del Decreto Legislativo 231/2001 che prevede la responsabilità in capo all'ente, a seguito della commissione di taluno dei delitti che verranno di seguito riportati e analiticamente descritti.

| REATI PRESUPPOSTO DI CUI ALL'ARTICOLO 25 TER DEL D.LGS. 231/2001 | | |
|--|-----------------------|---|
| Codice civile | Art. 2621 | False comunicazioni sociali |
| | art. 2621-bis | Fatti di lieve entità |
| | Art. 2621-ter | Non punibilità per particolare tenuità |
| | art. 2622 | False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori |
| ABROGATO | art. 2623 | Falso in prospetto ¹ |
| ABROGATO | art. 2624 | Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione ² |
| | art. 2625 | Impedito controllo |
| | Art. 2626 | Indebita restituzione dei conferimenti |
| | art. 2627 | Illegale ripartizione degli utili e delle riserve |
| | Art. 2628 | Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante |
| | Art. 2629 | Operazioni in pregiudizio dei creditori |
| | Art. 2629-bis | Omessa comunicazione del conflitto di interessi |
| | Art. 2632 | Formazione fittizia del capitale |
| | Art. 2633 | Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori |
| | Art. 2635 comma 3 | Corruzione tra privati |
| | Art. 2635 bis comma 1 | Istigazione alla corruzione tra privati |
| | Art. 2636 | Illecita influenza sull'assemblea |
| | Art. 2637 | Aggiotaggio |
| | Art. 2638 | Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza |
| D. lgs. 58/1998 NON APPLICABILE | Art. 173 bis | Falso in prospetto |

¹ L'art. 2623 c.c. è stato abrogato dall'art. 34, L. n. 262 del 2005. La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nell'articolo 173 bis del D.Lgs. 58 del 1998 ma non è richiamata nell'articolo 25 ter del D.Lgs. 231/2001, che pertanto è da ritenere inapplicabile.

² L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37 comma 34 del D. Lgs. 39/2010. La corrispondente fattispecie è stata trasferita nell'articolo 27 del D. Lgs. 39/2010 ma non è richiamata dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001, che pertanto è da ritenersi inapplicabile.

| | | |
|------------------------------------|---------|---|
| D. lgs. 39/2010 NON APPLICABILE | Art. 27 | Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione ³ |
|------------------------------------|---------|---|

- **Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali**

Trattasi di reato proprio, l'articolo 2621 c.c. punisce la condotta di determinati soggetti che per il ruolo ricoperto si trovano in una posizione apicale o comunque gestionale dell'ente. Si puniscono quindi quelle condotte volte a perseguire un ingiusto profitto (dolo specifico). Condotte consapevoli che possono essere sia attive che omissive, ogniqualvolta i soggetti agenti espongono fatti rilevanti e non veritieri ovvero omettano fatti che siano rilevanti e la cui comunicazione è imposta dalla legge. Fatti materiali che per imposizione di legge devono essere comunicati poiché rilevanti per la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui appartiene e che se taciuti risultano idonei ad indurre altri in errore.

L'articolo 2621 *bis* prevede una pena edittale minore sia nel minimo che nel massimo nel caso in cui si tratti di fatti di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta tenuta dal soggetto agente. Un giudizio che dovrà quindi operare il giudice di merito nel valutare il caso concreto sulla scorta degli elementi di cui all'articolo 133 c.p., "gravità del reato: valutazione agli effetti della pena".

L'articolo 2622 *ter* prevede invece un caso di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131 *bis* c.p., istituito introdotto dal D.lgs. 16 marzo 2015, n. 28. In questo caso il giudice di merito potrà addivenire ad una pronuncia di archiviazione nel rispetto dei limiti soggettivi ed oggettivi fissati da detta norma.

Posto in rapporto di specialità col delitto di cui all'articolo 2622 c.c., l'articolo 2621 c.c. tutela la veridicità e completezza dell'informazione societaria, si tratta di reato di pericolo ed è perseguibile d'ufficio. La presenza del requisito del pregiudizio patrimoniale risulta così presente nel solo delitto di cui all'articolo 2622 c.c., posto a tutela del patrimonio e non più nella trasparenza della informazione societaria⁴.

Art. 2621 Codice Civile. - *"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto*

³ La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha confermato l'inapplicabilità del D. Lgs. 231/2001 alla fattispecie di falsità nelle relazioni delle società di revisione attualmente prevista dall'art. 27 D.Lgs. 39 del 2010 (sostitutivo degli artt. 2624 c.c. e 174-bis TUF). Ha affermato infatti che "il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nell'abrogare e riformulare il contenuto precettivo dell'art. 174-bis TUF (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), non ha influenzato in alcun modo la disciplina propria della responsabilità amministrativa da reato dettata dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-ter, poiché le relative fattispecie non sono richiamate da questo testo normativo e non possono conseguentemente costituire fondamento di siffatta responsabilità."

⁴ Riformati dalla legge 69/2015, nel testo attuale degli articoli 2621 e 2622 c.c. non compare più l'inciso "ancorché oggetto di valutazioni". Al riguardo vi sono contrasti giurisprudenziali e da poco la Suprema Corte di Cassazione a Sessioni Unite è stata investita della questione se con tale scelta il legislatore abbia voluto o no fare venire meno la punibilità dei falsi valutativi in materia di bilancio (Cass. Sez. V, Ord. 2 marzo 2016 n. 676). Ha dovuto pertanto chiarire se siano punibili penalmente quei falsi in bilancio che siano comunque frutto di valutazioni da parte dei soggetti preposti. La Suprema Corte ha dato risposta affermativa, con la seguente precisazione: "sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla commissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari della comunicazione".

profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

- **Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità**

Art. 2621-bis Codice civile - *“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”.

- **Art. 2622-ter c.c. Non punibilità per particolare tenuità**

Art. 2622-ter Codice civile – *“Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis”.*

- **Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori**

Trattasi di reato proprio, in quanto può essere realizzato solo da soggetti qualificati, si distingue dall'articolo 2621 c.c. poiché si tratta di reato di danno e non di pericolo posto alla tutela del patrimonio di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La fattispecie di cui all'articolo 2621 c.c. punisce le false comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, l'articolo 2622 c.c. punisce invece quelle false comunicazioni sociali che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori.

Si veda altresì quanto detto sopra sull'articolo 2621 c.c.

Art. 2622 Codice civile - *“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o*

finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni .Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

- **Art. 2625 c.c. Impedito controllo**

Trattasi di reato proprio, potendo essere commesso esclusivamente dagli amministratori della società, il primo comma costituisce un’ipotesi di illecito depenalizzato amministrativo, il secondo comma un’ipotesi delittuosa punita con la reclusione, poiché alla condotta consegue l’evento del danno al patrimonio dei soci. Il momento consumativo, nell’ipotesi di cui al primo comma viene fatto coincidere con il compimento della condotta da parte del soggetto agente (attiva od omissiva che sia), nell’ipotesi di cui al secondo comma col verificarsi dell’evento di danno. Oggetto di tutela risulta essere, pertanto, nel primo caso il corretto svolgimento delle attività di controllo, nel secondo caso il patrimonio dei soci.

Il terzo comma prevede un’aggravante, avendo riguardo al tipo di società interessata.

Art. 2625 Codice Civile – *“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quoti in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, m. 58”.

- **Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti**

Norma posta a tutela del capitale sociale, si presenta quale norma di chiusura del sistema e circoscrive la propria operatività ai casi differenti dalla legittima riduzione del capitale sociale medesimo. Si tratta pertanto di riduzioni operate dagli amministratori in modo discrezionale e fuori dai casi consentiti dalla legge.

Trattasi di reato proprio si richiede la qualifica di amministratore, mentre avendo riguardo all'elemento psicologico appare sufficiente il dolo generico. L'agente si deve così rappresentare di agire al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale.

Sia la fattispecie di acquisto di azioni proprie (art. 2628 c.c.) che la fattispecie di illegale ripartizione degli utili (art. 2627) possono risolversi in un'indebita restituzione di conferimenti; tuttavia la natura generale e residuale dell'articolo 2626 c.c. porta a concludere per la prevalenza delle fattispecie speciali.

Il soggetto passivo deve necessariamente essere un socio attuale.

E' sufficiente a perfezionare tale delitto il compimento dell'atto di restituzione in qualunque forma esso avvenga, in via diretta o indiretta, palese o simulata, integrale o parziale. Oppure attraverso un atto liberatorio, anche in tal caso ammesso in via simulatoria sebbene la norma non lo preveda in modo esplicito. Una pluralità di atti restitutori o simulatori posti in essere in un unico contesto di azione non dà luogo ad un concorso di reati.

Per conferimenti devono intendersi in senso tecnico quegli apporti destinati ad integrare il capitale sociale sia in sede di costituzione che di aumento.

Art. 2626 Codice civile - *“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.*

- **Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve**

Trattasi di una contravvenzione perseguibile d'ufficio, tale norma si pone l'obiettivo di tutelare l'integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili in quanto vincolate per legge, con connessa protezione dell'interesse patrimoniale dei soggetti terzi creditori della società, siano essi esistenti o potenziali oltre che dei soci attuali singolarmente considerati nonché di quelli futuri. La norma tutela l'indisponibilità del capitale in sé, a nulla rileva quindi un'eventuale delibera assembleare a favore di una ripartizione illegale del capitale stesso, consentendola o addirittura imponendola agli amministratori.

Si tratta di un reato proprio, pertanto soggetto agente può essere solo l'amministratore e non anche il direttore generale.

Il momento consumativo è quello della ripartizione, inteso quale effettivo pagamento del corrispettivo, quale concreta fuoriuscita dei mezzi di pagamento.

E' prevista una causa di estinzione del reato nel caso in cui si provveda alla restituzione degli utili o alla ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per la approvazione del bilancio. Tale causa estintiva ha portata oggettiva, nel senso che si deve procedere alla integrale ricostituzione del capitale sociale, a nulla rilevando parziali interventi monetari di natura sostanzialmente risarcitoria. Non necessariamente tale riparazione deve avvenire spontaneamente.

Art. 2627 Codice civile - *“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

- **Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

Trattasi di reato proprio, tale norma è stata posta a tutela del capitale sociale. Soggetto attivo è l'amministratore il quale, agendo con dolo generico (presuppone la volontà dell'acquisto o della sottoscrizione delle azioni o quote sociali o della società controllante, accompagnati i primi dalla consapevolezza della irregolarità dell'operazione ed i secondi dalla consapevolezza della situazione di controllo, nonché quantomeno dalla rappresentazione dell'evento lesivo per il capitale sociale e le riserve obbligatorie), cagiona un evento negativo consistente nella lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve che non sono distribuibili per legge. Alla stregua del secondo comma dell'articolo in esame rispondono di detto illecito gli amministratori della società controllata nel caso in cui gli amministratori acquistino o sottoscrivano azioni o quote emesse dalla società controllante fuori dai casi consentiti dalla legge.

E' configurabile il tentativo, il momento consumativo viene fatto coincidere con il verificarsi dell'evento lesivo. Si tratta di un delitto perseguibile d'ufficio ed è prevista l'estinzione del reato qualora il capitale sociale o le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al quale è stata posta in essere la condotta.

Art. 2628 Codice civile - *“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

- **Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori**

Trattasi di una fattispecie delittuosa propria, poiché richiede la qualifica di amministratore, caratterizzata come reato a evento di danno e punibile a titolo di dolo. Il soggetto deve quindi agire con coscienza e volontà di tenere una delle condotte tipicamente previste e di perseguirne gli effetti rappresentandosi l'evento di danno in capo ai creditori.

Il momento consumativo dell'illecito coincide con il verificarsi dell'evento-danno, è un reato perseguibile a querela della persona offesa e sussiste una causa di estinzione qualora il soggetto agente risarcisca il danno cagionato ai creditori prima del giudizio.

E' una norma posta a tutela dell'interesse dei creditori sociali alla conservazione della garanzia patrimoniale contro le deliberazioni dei soci che siano dirette a depauperarla, ad esempio come nella riduzione del capitale sociale abbattendo il muro del vincolo di indisponibilità o come nelle operazioni di fusione e scissione provocando la compenetrazione o divaricazione del patrimonio di più società, provocando così una confusione delle masse passive in danno dei creditori.

Art. 2629 Codice civile *“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

- **Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interesse**

Trattasi di reato proprio possono considerarsi soggetti attivi l'amministratore o il componente del consiglio di gestione delle sole società per azioni incluse quelle per accomandita semplice e cooperative. Sono esclusi sia i liquidatori che gli organi di controllo poiché figurano tra i destinatari della norma. Soggetto attivo può essere anche l'amministratore di fatto.

Sussiste un illecito di tale tipo ogniqualvolta l'amministratore delegato di una società quotata non dichiara volutamente al Consiglio di Amministrazione l'interesse personale suo o dei suoi familiari in una determinata operazione all'esame del Consiglio di Amministrazione.

La norma avendo riguardo alla condotta vietata fa espresso richiamo all'articolo 2391 comma 1 c.c., rubricato "interessi degli amministratori". L'amministratore deve pertanto dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che egli abbia, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; l'amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale. Qualora si tratti di amministratore unico questo deve darne notizia alla prima assemblea utile.

La violazione di suddette condotte costituiscono illecito penale esclusivamente quando cagionano un danno alla società o a terzi. Il bene giuridico protetto da tale norma è pertanto il patrimonio della società o dei terzi i cui beni siano coinvolti nella operazione sociale in questione

Si richiede l'elemento soggettivo del dolo, pertanto vi deve essere rappresentazione da parte del soggetto agente attivo della sussistenza di un interesse proprio e della volontaria omessa comunicazione dello stesso nei modi stabiliti dalla norma richiamata.

Trattasi di reato di evento, pertanto è configurabile il tentativo qualora all'omessa comunicazione si accompagnino atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare il danno alla società o a terzi.

Art. 2629-bis Codice civile *“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (1), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.*

- **Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale**

Trattasi di reato di pericolo e a condotta vincolata, tale fattispecie punisce gli amministratori e i soci (si tratta pertanto di un reato proprio), che pongano in essere una di queste tre condotte:

- Attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, dovendosi intendere per attribuzione il momento deliberativo della costituzione o dell'aumento fittizio del capitale e non richiedendosi per la consumazione dell'illecito l'effettiva circolazione o emissione dell'azione;
- Sottoscrizione reciproca di azioni, poiché si tratta di una condotta che risulta idonea a creare confusione e poca chiarezza nei confronti dei creditori sullo stato patrimoniale delle società interessate così da poter in astratto configurare il mezzo per effettuare speculazioni anche all'infinito;
- Sopravalutazione rilevante :
 - a) dei conferimenti di beni in natura o crediti dovendosi intendere, ex art. 2343 c.c., per sopravalutazione rilevante quel conferimento di valore che ecceda di un quinto il valore reale dei beni o dei crediti; il tal caso risulterebbe necessaria infatti una riduzione proporzionale del capitale stesso. Se non si eccede del quinto la giurisprudenza sostiene che si deve valutare il caso concreto.
 - b) del patrimonio della società nel caso di trasformazione da società di persone a società di capitali e da società di capitali di un certo tipo a società di capitali di un altro tipo.

Art. 2632 Codice civile *“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.*

- **Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

Art. 2633 Codice civile *“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a*

*soddisfarli, cagionano un danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

- **Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati**

Trattasi di norma volta alla tutela del dovere di fedeltà in capo a determinati soggetti nonché alla tutela della società e del suo patrimonio.

E' un reato plurisoggettivo proprio, soggetti attivi sono quindi gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori ed i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari che ricevono o si fanno promettere denaro o altra utilità, per sé o per altri, da parte di altri soggetti che saranno sottoposti così alle medesime pene previste nell'articolo in esame. Corrotto e corruttore soggiacciono così alla medesima pena ricalcando la struttura tipica della corruzione di cui all'articolo 319 codice penale.

E' prevista una pena minore qualora il fatto venga commesso da parte di chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti suddetti. Le pene sono invece raddoppiate qualora si tratti di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico in materia di intermediazione finanziaria.

E' un reato perseguibile a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Viene così posta una deroga a fronte della tutela del mercato e degli interessi ultra individuali di ragione pubblica e sociale. La regola generale vuole comunque che la perseguibilità di detto illecito avvenga ad impulso di parte e pertanto soggetto legittimato a proporre la querela sarà la società. Essa agirà o per mezzo dell'assemblea qualora sia ravvisabile una offesa interna o tramite gli amministratori qualora l'offesa provenga dall'esterno.

I singoli soci potranno agire esclusivamente per esercitare l'azione civile in sede penale ex art. 74 c.p.p.

Novità rilevanti sono state introdotte dal D. Lgs. 15.03.2017 n. 38, in vigore dal 14.04.2017, in attuazione alla delega prevista dall'art. 19, L. 12.08.2016 n. 170 (legge di delegazione europea 2015) a recepimento della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato che danneggia l'economia ed altera la concorrenza.

Le principali novità sono le seguenti:

- eliminazione della relazione causale tra la condotta di trasgressione degli obblighi inerenti al proprio ufficio e di fedeltà ed il nocimento della società, configurandosi così un reato di pericolo e non più di danno;
- allargamento dei soggetti attivi del reato essendo ricompresi adesso tra i possibili autori dell'illecito non solo coloro che rivestono posizioni non apicali di amministrazione e di controllo ma anche coloro che svolgono attività lavorativa mediante l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati;
- estensione della fattispecie agli enti privati non societari quali le associazioni;

- tipizzazione della condotta per interposta persona; soggetto attivo può essere anche un soggetto esterno all'organizzazione del soggetto collettivo.

Art. 2635 Codice civile – *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

- **Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati**

Introdotta dal D.Lgs. 15.3.2017, n. 38, in vigore il 14.4.2017, con il quale è stata data attuazione alla delega prevista dall'art. 19, L. 12.8.2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015) a recepimento della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato che danneggia l'economia ed altera la concorrenza, il legislatore ha voluto tipizzare l'ipotesi di istigazione alla corruzione tra privati.

Dal lato attivo, è punito chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo al fine di compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, 1° co.).

Dal lato passivo, è prevista la punibilità dell'intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (art. 2635 bis, 2 co.).

Art. 2635 bis Codice Civile – *“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa”.*

- **Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea**

Trattasi di reato di evento a condotta vincolata punisce chiunque, mediante atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea al fine di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto. Si richiede pertanto dapprima un dolo generico e successivamente un dolo specifico, la coscienza e volontà del soggetto agente sia di incidere sulla quota di maggioranza necessaria per la delibera dell'assemblea che di perseguire il fine illecito dell'ingiusto profitto, cagionare quindi l'evento. La ratio della norma risulta essere così la tutela del corretto funzionamento degli organi societari e la tutela della trasparenza e regolarità del processo formativo della volontà dell'assemblea.

Si verifica un illecito di detto tipo ogniqualvolta l'Amministratore delegato predisponga apposita documentazione falsa al fine di alterare la deliberazione dell'assemblea su uno specifico ordine del giorno. Tale documentazione deve essere in grado di influenzare la maggioranza dei soci e di soddisfare interessi economico finanziari dell'Amministratore o di terzi. Qualora la maggioranza sarebbe stata ugualmente raggiunta anche in assenza di una condotta illecita dell'amministratore il reato non si verifica.

Art. 2636 Codice civile – *“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

- **Art. 2637 c.c. Aggiotaggio**

Trattasi di reato di pericolo concreto tale norma è stata posta a tutela di interessi di rilevanza pubblica. È un reato comune che può essere commesso da chiunque con coscienza e volontà diffonde notizie false oppure pone in essere operazioni false o altri artifici con la consapevolezza dell'idoneità di tali condotte a cagionare gli eventi di pericolo normativamente tipizzati. Eventi che non necessariamente debbono realizzarsi.

Al primo comma viene disciplinato l'aggiotaggio societario. La tutela è il corretto funzionamento del mercato mobiliare, della formazione del prezzo degli strumenti finanziari non quotati secondo il regolare meccanismo delle leggi di mercato. Alterazione del prezzo degli strumenti finanziari che va individuato sulla base di una pluralità di fattori eterogenei che direttamente o indirettamente influiscono sulla sua formazione, ad esempio stabilità o instabilità della società, fiducia dei suoi amministratori, variazione dei tassi di interesse e simili. Viene pertanto alterato, mediante mezzi fraudolenti, il giudizio che il risparmiatore può formarsi sull'andamento generale del mercato e viene aggredita l'efficienza di tipo allocativo valutativo del mercato mobiliare. La ratio della prima parte della norma è la tutela del risparmio, bene costituzionalmente tutelato (art. 47 Costituzione).

Il secondo comma disciplina l'aggiotaggio bancario ed in questo caso il legislatore ha voluto salvaguardare il regolare funzionamento del mercato del credito, la tutela delle banche o gruppi bancari e a loro stabilità patrimoniale, la capacità di essere solvibili. Si vuole pertanto evitare la destabilizzazione attraverso condotte fraudolente che possano inficiarne la stabilità ed il regolare funzionamento, intaccando la fiducia che il singolo cittadino riversa nel gruppo bancario o nella singola banca, con la logica conseguenza della diminuzione dei risparmiatori e per l'effetto della liquidità, fondamentale per esercitare il credito quale attività primaria.

Per diffusione deve intendersi una divulgazione ad un numero indeterminato di persone o quanto meno una propalazione che venga effettuata in ambienti economico-finanziari in qualunque forma e con qualunque mezzo essa possa avvenire (information based manipulation). Oggetto di tale condotta devono essere notizie false, esagerate o smentite di notizie vere, che riguardino la situazione patrimoniale della società, gli strumenti finanziari, singole banche o gruppi bancari e più in generale tutto ciò che attiene agli aspetti economico-finanziari e societari. Ciò che rileva è la concreta idoneità offensiva della notizia stessa. La seconda condotta ipotizzabile consiste nel compimento di operazioni simulate (action based simulation), assolute o relative a seconda che non creino o creino una seconda realtà differente da quella reale, o nell'utilizzo di altri artifici che stando al testo della norma sembrano riferibili esclusivamente alla sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, a differenza della diffusione di notizie false che appare suscettibile di provocare entrambi gli eventi di pericolo. L'aggiotaggio figura così quale reato a forma libera integrato da qualsivoglia condotta che concretamente risulti idonea a cagionare gli eventi infausti tassativamente previsti.

In tale norma si fa esclusivamente riferimento all'alterazione di strumenti non quotati né in corso di quotazione. Qualora le condotte sopra indicate abbiano ad oggetto strumenti quotati o in corso di quotazione si configura la fattispecie di manipolazione del mercato di cui all'articolo 185 del d.lgs. 58/1998 (Testo Unico Finanziario), reato presupposto di cui all'articolo 25 sexies del D. Lgs. 231/2001

Art. 2637 Codice civile - *“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il*

pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

- **Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.**

Trattasi di reato proprio tale articolo prevede due figure autonome di reato, la prima di mera condotta e a dolo specifico costruita al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, la seconda a forma libera e ad evento naturalistico di ostacolo delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Si puniscono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società o enti o comunque in generale altri soggetti che per legge sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali espongono fatti non corrispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione. Tali fatti devono riguardare la situazione patrimoniale, economica o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ed il fine di dette condotte deve consistere nella volontà di ostacolare l'esercizio stesso della funzione di vigilanza da parte di chi preposto. Allo stesso modo è punita la condotta volta ad occultare fatti che i soggetti agenti qualificati avrebbero dovuto comunicare alle autorità pubbliche di vigilanza e che non comunicano per perseguire il fine suddetto. Si punisce così sia una condotta attiva che omissiva volta ad ostacolare l'esercizio della azione di vigilanza.

Tali informazioni non debbono necessariamente riguardare direttamente la società stessa ma è ammesso che possano concernere informazioni di beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Alla stessa pena sono sottoposti, e qui si configura il secondo illecito perseguito dalla norma in esame, i medesimi soggetti succitati che in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni; si configura così un reato a forma libera in cui si puniscono tutte quelle condotte che siano idonee ad ostacolare la funzione di controllo poiché consistenti nella violazione dell'obbligo di comunicazione.

Dubbi permangono circa l'individuazione del soggetto passivo:

Si discute se debbano essere ricompresi esclusivamente i soggetti pubblici titolari di prerogative di vigilanza in senso tecnico ispettivo o anche le autorità amministrative indipendenti (sia quelle che esercitano funzioni di vigilanza per l'erogazione di servizi di pubblica utilità che rispetto a soggetti quale il Garante per la protezione dei dati personali).

La dottrina maggioritaria ritiene che si debba fare riferimento esclusivamente agli enti titolari di funzioni di controllo con rilievo strettamente pubblicistico (avendo riguardo ai mercati finanziari, CONSOB, ISVASS e Banca d'Italia).

Secondo altro orientamento, così come si evince anche dalla legge delega per la riforma del diritto societario (n. 366/2001), devono essere ricomprese entro tale perimetro anche le autorità amministrative indipendenti.

La giurisprudenza è concorde invece sull'escludere quelle Autorità che non svolgono in senso pieno una funzione di vigilanza ma che assolvono alla mera regolamentazione di un comparto di attività.

Qualora tale illecito venga commesso nell'ambito di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati della Unione Europea o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante le pene sono raddoppiate.

Art. 2638 Codice civile – *“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”.

2. Sanzioni per l'ente

Di seguito vengono riportati i reati presupposto considerati all'interno del D.lgs. 231/2001 (rilevati per la società) con le conseguenti sanzioni pecuniarie ed interdittive previste per l'ente medesimo.

| REATO PRESUPPOSTO | DESCRIZIONE REATO | SANZIONE PECUNIARIA | SANZIONE INTERDITTIVA |
|-------------------|--|---------------------|-----------------------|
| Art. 2621 c.c. | False comunicazioni sociali | Da 200 a 400 quote | no |
| Art.2621-bis c.c. | Fatti di lieve entità | Da 100 a 200 quote | |
| Art. 2622 c.c. | False comunicazioni sociali in danno delle società, dei soci o dei creditori | Da 400 a 600 quote | |
| Art. 2625 c.c. | Impedito controllo | Da 100 a 180 quote | |
| Art.2626 | Indebita restituzione dei conferimenti | Da 100 a 180 quote | |
| Art. 2627 c.c. | Illegale ripartizione degli utili e delle riserve | Da 100 a 130 quote | |

| | | | |
|--|--|--------------------|----|
| Art. 2628 c.c. | Illecite operazione sulle azioni o quote o della società controllante | Da 100 a 180 quote | |
| Art. 2629 c.c. | Operazioni in pregiudizio dei creditori | Da 150 a 330 quote | |
| Art. 2629-bis | Omessa comunicazione del conflitto di interessi | Da 200 a 500 quote | |
| Art. 2632 | Formazione fittizia del capitale | Da 100 a 180 quote | |
| Art. 2633 | Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei creditori | Da 150 a 330 quote | |
| Art. 2635 | Corruzione tra privati | Da 400 a 600 quote | si |
| Art. 2635 bis | Istigazione alla corruzione tra privati | Da 200 a 400 quote | si |
| Art. 2636 | Illecita influenza sull'assemblea | Da 150 a 330 quote | |
| Art. 2637 c.c. | Aggiotaggio | Da 200 a 500 quote | |
| Art. 2638 c.c. | Ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità pubbliche di vigilanza | Da 200 a 400 quote | |
| Pena aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità | | | |

3. Obiettivi

La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reati societari per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo all'azienda stessa;
- indicare le "regole di comportamento" e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner dell'azienda, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente i reati associativi;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

4. Mappatura e analisi del rischio

La fase principale per la creazione di un sistema di gestione consiste nella chiara identificazione dei rischi, ovvero l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. 231/2001.

Tale analisi prevede una preliminare verifica dei c.d. "precedenti" che hanno coinvolto l'azienda, sin dal suo nascere, in relazione alle sopraelencate fattispecie idonee a determinare la concorrente responsabilità dell'ente o ad altre ipotesi di reato che, sebbene non incluse tra i c.d. delitti presupposto ex D.Lgs 231/2001, possono avere con questi rilevanti punti di contatto.

La valutazione ha ad oggetto sia eventuali procedimenti che hanno comportato una condanna a carico dell'azienda sia quelli conclusi con archiviazione, assoluzione o che sono attualmente pendenti.

Le concrete modalità di realizzazione delle singole fattispecie rappresenta il primo indicatore di quali aree e processi aziendali sono da considerarsi a più elevato rischio di commissione dei reati in esame, e delle misure di prevenzione da porre, o già poste in essere, a presidio dei punti critici.

In seguito a tale analisi è stata effettuata una valutazione del rischio potenziale che ha condotto ad una ricognizione dei processi e delle attività che risultano essere maggiormente vulnerabili in relazione alla commissione delle fattispecie di reato sopra delineate.

Il metodo utilizzato prende le mosse da un'attenta lettura della norma e dalle sue applicazioni giurisprudenziali, arrivando ad individuare processi ed attività con punti di interferenza - diretta o strumentale - con uno o più condotte previste dalla norma penale.

Applicando il descritto approccio metodologico per tutte le fattispecie di reato sopra descritte si è giunti a delineare, tenuto conto della relativa semplicità dell'organizzazione aziendale, una "mappa" delle aree/processi/attività sensibili maggiormente a rischio in relazione alla commissione dei reati in esame.

A) PREREQUISITI:

- Codice Etico;
- Struttura organizzativa;
- Segregazione delle funzioni;
- Aggiornamento normativo;
- Sistema disciplinare

B) AREE A RISCHIO

L'attività ha tenuto conto che la società:

- la revisione legale dei conti all'interna della Società viene effettuata da parte del Collegio Sindacale;
- si avvale di un commercialista - consulente esterno;
- l'assemblea è formata esclusivamente da due soci;
- utilizza un sistema gestionale che opera tramite AS 400;
- non possiede titoli quotati in mercati regolamentati e nemmeno strumenti finanziari non quotati o dei quali è stata richiesta l'ammissione in mercati regolamentati;

- non svolge operazioni di trading finanziario;
- non è sottoposta alle Autorità pubbliche di vigilanza e non è tenuta ad obblighi nei loro confronti.

Le **attività a rischio** rilevate sono:

- **Gestione nelle comunicazioni sociali, in particolare bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge;**
- **gestione dei rapporti con i soci o gli altri organi sociali;**
- **gestione del capitale sociale;**
- **gestione delle attività di funzionamento dell'assemblea;**
- **Gestione dei rapporti con soggetti terzi (clienti, enti di certificazione, organismi di controllo privato, consorzi di tutela, ecc.)**

La mappatura connessa al reato di **illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)** e la valutazione del rischio hanno evidenziato un rischio basso del verificarsi dell'evento che appare comunque gestibile attraverso:

- i principi del Codice Etico;
- i protocolli preventivi relativi ai prerequisiti adottati nella Parte Speciale-- sui reati contro la Pubblica Amministrazione.

Sono risultate invece **non applicabili le fattispecie relative a:**

- **"false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori" (art. 2622);**
- **"omessa comunicazione del conflitto di interessi" (art. 2629-bis);**
- **"agiotaggio" (art. 2637 c.c.);**
- **"ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di pubblica vigilanza" (art. 2628 c.c.).**

per cui non sono state rilevate attività a rischio ad esse connesse.

C) AREE STRUMENTALI

Sono state identificate come **attività strumentali:**

- gestione del contenzioso;
- gestione flussi finanziari;
- acquisti e centri di costo;
- gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza;
- gestione dei rapporti con fornitori di beni e servizi;
- gestione delle risorse umane
- gestione vendite e rapporti con i clienti;
- gestione del magazzino;
- gestione dei cespiti aziendali;

- gestione degli investimenti.

5. Destinatari

La presente parte speciale si riferisce in particolare a:

- Consiglio di amministrazione;
- Rappresentante della Direzione;
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione;
- Commerciale;
- Acquisti e Gestione Fornitori;
- Responsabile Produzione;
- Amministrazione;
- Personale.

Essa si riferisce inoltre, per le aree di rispettiva competenza, ai comportamenti posti in essere da tutti coloro che, indipendentemente dalla qualifica di soggetti apicali, lavoratori dipendenti, collaboratori, appaltatori, fornitori o altro e dalla relativa attività svolta, siano coinvolti nello svolgimento delle aree qualificate come a rischio.

L'obiettivo è quello di far sì che i destinatari si attengano, nei rispettivi ambiti e per la rispettiva competenza, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente parte speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati disciplinati dalla presente parte speciale.

6. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono, in generale, conoscere e rispettare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le norme nazionali e comunitarie, nonché i regolamenti vigenti;
- il codice etico;
- il sistema di gestione della qualità aziendale;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in azienda.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico, da parte della Società: il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei soci, dei dirigenti (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei Consulenti (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del d.lgs. 231/2001);

- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie che possano recare una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve che non sono distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della Società e di altre società;

- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società o di terzi.

7. **Punti di controllo dell'azienda**

I protocolli per la formazione e attuazione della volontà aziendale nelle aree a rischio di commissione dei reati di cui alla presente parte speciale sono di seguito articolati:

A) **PREREQUISITI:**

- Codice Etico
- Struttura organizzativa;
- segregazione delle funzioni;
- aggiornamento normativo;
- sistema disciplinare

per tali aspetti si ritengono applicabili i medesimi protocolli preventivi indicate nella Parte Speciale D) relativa ai reati di cui agli artt. 24 e 25 D.lgs. 231/01.

B) **AREE A RISCHIO**

| | |
|---|---|
| <p>PREDISPOSIZIONE DI BILANCI, RELAZIONI O ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE DALLA LEGGE, DIRETTE AI SOCI</p> | <p>L'azienda deve</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire l'esistenza e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali, di strumenti informativi che definiscano i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione. - definire un sistema di responsabilità del vertice aziendale e di deleghe in tema di corporate governance al fine di individuare le funzioni interne della società coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio (e dei relativi allegati) e delle altre relazioni periodiche; - definire modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività di chiusura dei bilanci; - individuare le modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato; - operare sulla base di una procedura formalizzata per la |
|---|---|

| | |
|--|--|
| | <p>gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevedere un’informativa all’Organismo di Vigilanza, prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l’approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento, a fine di consentire allo stesso di porre le proprie osservazioni; - stabilire regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione, al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione; - provvedere alla comunicazione all’Organismo di Vigilanza degli scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente (o a semestrali, trimestrali) e dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio; - prevedere scadenze precise, perché sia consentita la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della bozza di bilancio, con un congruo anticipo rispetto alla data di approvazione; - stabilire una dichiarazione di veridicità e/o esattezza dei dati di bilancio (o necessari per la redazione del bilancio) trasmessi dalla funzione responsabile della redazione e dalle altre Funzioni che collaborano alla predisposizione del bilancio; - assicurare che le informazioni trasmesse al Collego Sindacale e all’Amministrazione siano veritiere e corrette, che i relativi funzionari preposti siano formalmente individuati e che sussista un’adeguata segregazione di funzione tra chi raccoglie le informazioni e chi ne controlla la veridicità; - formalizzare un chiaro obbligo di denuncia da parte di chiunque venga a conoscenza di dati riportati infedelmente nel bilancio; - assicurare un’adeguata formazione di base specifica, se necessaria, ed adeguati corsi di aggiornamento ed incontri formativi verso tutti i responsabili di funzione per garantire una conoscenza delle principali nozioni di bilancio. La formazione deve essere basata sui seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> o aggiornamento, periodicità e non episodicità della stessa; o tracciabilità dell’effettiva fruizione (controlli presenze, ecc.); |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> o diversificazione in base al grado di esposizione dei destinatari ai rischi di reato considerati. - definire specifiche clausole per terzi/consulenti per il rispetto del Modello. |
| GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI O ALTRI ORGANI SOCIALI | <p>L'azienda deve assicurare :</p> <ul style="list-style-type: none"> - tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale dei documenti ed argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consiglio di Amministrazione su cui il Collegio deve esprimere un parere; - la messa a disposizione del Collegio Sindacale dei documenti sulla gestione della società onde consentirne il controllo, - lo svolgimento di periodiche riunioni tra il collegio Sindacale e l'ODV per verificare l'osservanza delle regole e delle procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti; - la corretta tenuta ed archiviazione delle scritture contabili e dell'altra documentazione sociale; - la possibilità per i soci e gli altri organi sociali di accedere alla documentazione sociale e alle scritture contabili; - l'obbligo per gli amministratori che prelevino dall'archivio scritture contabili di fornire la motivazione mediante apposita documentazione, garantendone la tracciabilità. |
| GESTIONE DEL CAPITALE SOCIALE | <p>L'azienda deve tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale (nonché delle riserve non distribuibile per statuto) e dei creditori operando nel rispetto della disciplina civilistica in materia, in particolare deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie se necessario, all'acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali proprie o della società controllante nonché in merito all'effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale , a fusioni e scissioni o liquidazioni; - l'espletamento di apposite riunioni con il Collegio Sindacale e l'ODV. |

| | |
|--|---|
| <p>GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA</p> | <p>Considerato che l'assemblea è formata esclusivamente da due soci, il rischio connesso alla realizzazione del reato di illecita influenza sull'assemblea è marginale. La Società può comunque valutare di dotarsi di un'istruzione interna che definisca le fasi del processo di convocazione, svolgimento, deliberazione da parte dell'assemblea individuando i soggetti preposti alla redazione, trascrizione ed archiviazione del verbale e che inoltre preveda un formale obbligo di segnalazione, da parte dei membri dell'assemblea, di qualsiasi tentativo diretto o indiretto di influenzare il proprio voto.</p> <p>La Società deve ad ogni modo operare attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i principi del Codice Etico; - i protocolli preventivi relativi ai prerequisiti adottati nella Parte speciale D) sui reati contro la Pubblica Amministrazione. |
| <p>NON ADEGUATA GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI TERZI (CLIENTI, ENTI DI CERTIFICAZIONE, ORGANIMI DI CONTROLLO PRIVATO, CONSORZI DI TUTELA, ECC.)</p> | <p>L'azienda deve assicurare che la gestione dei rapporti con società, consorzi, fondazioni associazioni e altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di impresa dal cui mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per la società o per le quali la stessa possa avere un interesse, avvenga assicurando quanto previsto nei protocolli preventivi della Parte Speciale D) del Modello relativa alla prevenzione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/01. Sebbene inerente ai rapporti privatistici, il reato di corruzione tra privati richiede un'applicazione necessaria dei protocolli previsti per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, sia di quelli inerenti ai processi ad incidenza che di quelli relativi ai processi strumentali. In particolare:</p> <p><u>Processi ad incidenza diretta:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - visite ispettive e di controllo da parte di enti pubblici; - gestione delle richieste di autorizzazioni, permessi e licenze e della presentazione di dichiarazioni alla PA; - finanziamenti, contributi, benefici o sovvenzioni da parte dello Stato e altri enti pubblici (nazionali o comunitari); - gestione del contenzioso. <p><u>Processi strumentali:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - flussi finanziari; - acquisti e centri di costo; - gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza; - gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi; - gestione vendite e rapporti con i clienti; |

| | |
|--------------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - gestione del magazzino - gestione delle risorse umane; - gestione dei cespiti aziendali; - gestione delle attività di investimento. <p>Si ritengono inoltre applicabili i medesimi protocolli specifici per la formazione delle decisioni dell'ente indicate nella Parte Speciale F) del Modello relativa ai reati di cui all'art. 25 octies del D.Lgs. 231/01, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - operazioni in denaro, comprese eventuali operazioni infragruppo; - gestione dei rapporti con soggetti terzi; - gestione degli aspetti fiscali. <p>Occorre inoltre che sia garantita la tracciabilità dei criteri utilizzati per la determinazione di un prezzo massimo di offerta per singolo prodotto o servizio e degli eventuali sconti.</p> <p>I rapporti contrattuali devono essere formalizzati mediante apposita contrattualistica o documentazione nei quali devono essere inserite apposite clausole dirette al rispetto delle previsioni del Codice Etico nonché dei protocolli preventivi previsti dal presente Modello.</p> <p>L'azienda assicura che nei rapporti con professionisti e soggetti appartenenti a società terze, sia prevista la segnalazione tempestiva ai superiori e all'OdV aziendale di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ogni richiesta di denaro o di regalia non giustificata dai normali rapporti organizzativi, ricevuta da soggetti appartenenti ad altre aziende; - qualsiasi situazione di conflitto di interessi che possa insorgere in capo ai soggetti aziendali con relative modalità di intervento. |
| GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE | Le modalità di registrazione ed archiviazione della documentazione relativa ai protocolli, linee guida, procedure adottate in base al Modello con individuazione dei soggetti responsabili sono individuate e regolamentate. |
| VERIFICHE E RIESAME | La società effettua verifiche periodiche per il controllo dell'adeguatezza ed efficacia dei protocolli, linee guida, |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | procedure adottati nonché il loro riesame a seguito di cambiamenti organizzativi, violazioni di norme o altri mutamenti che rendano necessaria una rivisitazione protocolli, linee guida, procedure adottati,. |
| RESPONSABILITÀ DEL SISTEMA | Le figure responsabili della predisposizione e gestione dei singoli protocolli, linee guida, procedure sono individuate formalmente. |

Per quanto concerne le **aree strumentali** individuate nel paragrafo 4 si ritengono **applicabili i medesimi protocolli preventivi indicate nella Parte Speciale D) relativa ai reati di cui agli artt. 24 e 25 D.lgs. 231/01.**

8. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente, con tutti i poteri definiti della parte generale del presente Modello, controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'O.d.V., con il supporto delle altre Funzioni competenti dovrà:

- ✓ verificare l'efficacia del sistema di flussi informativi rivolti all'O.d.V. in relazione ai protocolli preventivi adottati nella presente parte speciale, in particolare per quanto concerne la formazione del bilancio e la gestione delle vendite;
- ✓ effettuare periodiche verifiche nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- ✓ attivare specifici controlli a seguito di segnalazioni di violazione del Modello o in caso di infortunio;
- ✓ svolgere ogni altro controllo che ritenga necessario, anche a sorpresa.